

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00361

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 128 del 09/02/2009

Firmatari

Primo firmatario: [MOLTENI NICOLA](#)
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 09/02/2009

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
RIVOLTA ERICA	LEGA NORD PADANIA	09/02/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/02/2009

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00361
presentata da
NICOLA MOLTENI
lunedì 9 febbraio 2009, seduta n.128

NICOLA MOLTENI e RIVOLTA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'istituto statale comprensivo «Magistri intelvesi» di San Fedele Intelvi (Como), in data 19 dicembre 2008, con delibera n. 3, ha stabilito i parametri sociali ed economici da adottare per l'ammissione dei bambini e delle bambine alla scuola dell'infanzia, riguardanti l'anno scolastico 2009-2010;

detti criteri danno precedenza assoluta a tre categorie di utenti, tra cui «i bambini stranieri appena giunti in Italia»;

la Circolare ministeriale n. 4, emanata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in vista delle iscrizioni 2009-2010 alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, reca i seguenti criteri:

1) iscrizione dei bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età;

2) iscrizione dei bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010, la cui ammissione alla frequenza può essere disposta, previo consenso dei competenti organi collegiali, alle seguenti condizioni:

a) disponibilità di posti;

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza;

3) accoglienza prioritaria delle iscrizioni dei bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009, a condizione che il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili;

si ritiene pertanto pacifico che, alla luce di quanto sopra esposto, la circolare ministeriale n. 4, non indichi assolutamente tra i criteri di iscrizione alla scuola dell'infanzia parametri riferiti alla «precedenza assoluta dei bambini stranieri appena giunti in Italia»;

la suddetta Circolare sottolinea che «le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati» facendo, in particolare, riferimento agli enti locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, «debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio»;

la concessione della «precedenza assoluta» ai bambini stranieri rappresenta un «criterio discriminatorio» che viola il principio di equità, poiché introduce elementi di «particolarismo e di discriminazione», privilegiando una domanda di accesso ad un servizio in danno delle legittime esigenze di altri bambini che ne hanno uguale diritto;

in base alle dichiarazioni del presidente del Consiglio dell'istituto comprensivo in parola, la priorità concessa ai minori stranieri discenderebbe addirittura dall'anomala decisione di applicare autonomamente un provvedimento didattico di integrazione dei predetti bambini stranieri, al fine di prepararli dal punto di vista linguistico, onde evitare di «gravare le classi della scuola primaria, con alunni non in grado di seguire appieno le attività curriculari»;

detto «provvedimento didattico» costringe i bambini residenti nel comune di San Fedele Intelvi ad emigrare in altri comuni limitrofi per poter esercitare il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia;

le famiglie pare abbiano intenzione di impugnare in via giurisdizionale il predetto «provvedimento» -:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, non ritenga che la dirigente scolastica dell'Istituto

comprensivo «Magistri intelvesi» di San Fedele Intelvi abbia adottato un provvedimento viziato da un eccesso di potere, incoerente con le citate indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e la situazione concreta, nonché un provvedimento discriminatorio nei confronti dei bambini italiani;

nel caso di specie, quali iniziative intenda intraprendere al fine di verificare la situazione della scuola dell'infanzia di S. Fedele Intelvi attraverso il competente organo scolastico periferico, e se nell'immediato non ritenga opportuno procedere alla sospensione della citata delibera adottata dal consiglio dell'Istituto comprensivo in parola.(3-00361)